

(N. 338)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI Fabio, DI NICOLA, MARAVALLE, FINESSI, SCAMARCIO, DALLE MURA e LEPRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ripropone fu già oggetto di dibattito nella passata legislatura ma lo scioglimento anticipato delle Camere impedì la conclusione dell'*iter* parlamentare.

Viene quindi ripresentato sull'onda della tuttora vivace attesa che suscitò nelle categorie interessate.

Il maggior dubbio di chi avanza una proposta di legge destinata all'agricoltura è se questa non risulti incoerente con l'intensa richiesta che si va facendo sempre più consapevole e ferma di un rapido trasferimento dei poteri decisionali tra Stato e Regioni, le quali proprio nel settore dell'agricoltura hanno avuto attribuita dal dettato costituzionale una funzione primaria. E non è fuori di luogo in questa sede riconfermare che l'ampliamento dei livelli di civiltà del nostro Paese, il suo più ordinato ed equilibrato sviluppo economico, passano per l'espansione dell'autogoverno locale. L'istituto regionale, sia come elemento sollecitatore di una più cosciente partecipazione del cittadino ai problemi della collettività, sia per la dimensio-

ne ottimale che offre alla logica di una programmazione democratica, si appresta ad essere un efficiente strumento decisionale ed operativo, capace di far progredire l'intero Paese verso gli obiettivi di superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali.

Nessuno però può sentire l'ordinamento regionale come fattore disgregante dell'armonicità dello sviluppo economico e civile del Paese; ne consegue che lo Stato deve offrire alle Regioni la maglia delle strutture operanti nelle campagne, liberata da nodi strozzanti ed ostativi allo sforzo di rendere l'agricoltura competitiva nell'area della CEE ed internazionale, che assicuri ai coltivatori redditi più equi e migliori condizioni di vita.

È questo il discorso sulla necessità di costituire imprese familiari diretto-coltivatrici, di giusta dimensione, sostenute da una organizzazione associativa che possa affrontare il problema del miglioramento dei livelli produttivi, della trasformazione e della commercializzazione del prodotto.

L'ostacolo maggiore al conseguimento di questo fine è costituito dalla persistenza di

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme contrattuali superate ed obiettivamente ingiuste quali la mezzadria, la colonia parziaria ed i contratti abnormi.

Il tentativo in tal senso compiuto dal Parlamento italiano con l'approvazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, non è riuscito a risolvere nessuno dei problemi produttivi, economici e sociali che si era prefissi.

Questa legge resta solo come prova di una volontà, rimasta sterile ma pur sempre espressa, in nome del popolo italiano, che conviene oggi riprendere per eliminarne le cause della sua inefficacia.

In ciò è il senso del disegno di legge che con l'articolo 1 consente la trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia parziale, dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratto di affitto. È intuibile, infatti, che la persistenza nella realtà socio-economica delle campagne di forme contrattuali inadeguate trova causa e ragione nella mancanza di una valida alternativa contrattuale.

Gli articoli 3 e 4 valutando l'ipotesi di aziende composte da più poderi, regolamentano la facoltà dei mezzadri e dei coloni di associarsi in imprese cooperative a cui viene affidato il compito primario di garantire, con l'unità aziendale il conseguimento di alti livelli di produttività.

Poichè è dato all'impresa cooperativa di aggregare forzatamente tutte le parti della azienda che risultino necessarie al mantenimento della unità aziendale, surrogando, se necessario, conduttori non associati nella richiesta di conversione ovvero obbligando lo stesso proprietario concedente che sia anche conduttore di una parte dell'azienda a conferirla all'impresa cooperativa, converrà ricordare le implicazioni costituzionali che tali norme possono comportare.

Nell'ordinamento giuridico italiano il principio della libertà contrattuale è stato, sino a non molto tempo fa, affermato con lo

stesso vigore con il quale veniva ribadito l'intransigente principio della tutela assoluta della proprietà.

La Costituzione repubblicana, il necessario allineamento ai livelli di democrazia del MEC, hanno imposto alla proprietà privata ed all'economia contrattuale notevoli restrizioni cui corrisponde un maggior potere di intervento del legislatore e della pubblica amministrazione.

La Carta costituzionale mentre riconosce il diritto dei lavoratori ad una esistenza libera e dignitosa, prescrive all'iniziativa economica privata la coerenza con l'utilità sociale, limita il godimento della proprietà privata subordinandola alla funzione sociale, impone alla proprietà terriera, tra i vari obblighi, quello della ricostruzione delle unità produttive.

Non v'è perciò dubbio che il fine di conseguire più alti livelli produttivi mantenendo l'unità aziendale giustifica le limitazioni del godimento della proprietà e dell'autonomia contrattuale previsti dai citati articoli 3 e 4.

L'articolo 5 regola i rapporti relativi alle scorte vive e morte di cui è dotata l'azienda, avendo particolare riguardo alla necessità di chi effettivamente lavora la terra di conservare i necessari strumenti produttivi.

Gli articoli 6 e 7 regolano le procedure di eventuali controversie assicurando rapide e non costose conclusioni.

Gli articoli 8 e 9 pongono a disposizione dei coltivatori i mezzi finanziari per assicurarsi l'effettiva applicazione della legge.

L'articolo 10 conserva ai mezzadri e coloni che abbiano trasformato il rapporto contrattuale, i diritti previdenziali ed assistenziali acquisiti. Tale norma è necessaria per non scoraggiare l'interesse alla conversione contrattuale.

Infine gli articoli 11 e 12 dettano norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Al fine di conseguire l'effettivo superamento di forme contrattuali non adeguate alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, assicurando più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, i contratti individuali o collettivi di mezzadria e colonia e i contratti atipici di concessione di fondi rustici instaurati antecedentemente alla legge 15 settembre 1964, n. 756, e successivamente in violazione della stessa legge, sono trasformati su richiesta del mezzadro o colono — notificata al proprietario concedente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario, in contratto di affitto.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari nè ai contratti di soccida con riferimento al pascolo.

Art. 3.

Nelle aziende agricole composte di più poderi, la facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere esercitata collettivamente dai mezzadri o coloni associati in impresa cooperativa costituita ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, sempre che la richiesta di conversione contrattuale investa la maggior parte della superficie agraria dell'azienda.

In tal caso il rapporto di affitto si instaura tra il proprietario concedente e l'impresa cooperativa ed è esteso su richiesta della impresa cooperativa a tutte le parti o quote dell'azienda che risultino di comune inte-

resse o comunque necessarie al mantenimento dell'unità aziendale.

La cooperativa ha facoltà di surrogare nella richiesta di conversione contrattuale i conduttori non associati di poteri che risultino necessari al fine di conseguire più alti livelli produttivi mantenendo unita l'azienda secondo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

La cooperativa ha facoltà di rilevare, con le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge, poteri condotti direttamente dal proprietario concedente.

I lavoratori manuali della terra, all'atto occupati, nelle quote aggregate, sono iscritti fra i soci della cooperativa, se nel termine di 90 giorni dalla data del mutato rapporto ne facciano richiesta di partecipazione.

Art. 5.

Il mezzadro, il colono o l'impresa cooperativa che chieda la trasformazione del contratto può, con domanda notificata al proprietario concedente nel termine di cui all'articolo 1 della presente legge, richiedere l'acquisto della quota del concedente sulle scorte vive e morte di cui l'azienda è dotata, previa stima del valore della stessa da effettuarsi secondo le norme, convenzioni ed usi del contratto di mezzadria o colonia.

Qualora il mezzadro o colono o la cooperativa non intenda acquistare la quota di proprietà del concedente sui singoli beni facente parte delle scorte vive e morte, i rapporti tra le parti sono regolati dagli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

Art. 6.

La domanda giudiziale di conversione contrattuale avanzata per le ragioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 4, primo comma, della presente legge nonchè di vendita forzata delle scorte vive e morte qualunque ne sia il valore si propone con ricorso al pre-

tore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile.

Il pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione delle parti, ordinando che il ricorso e decreto siano notificati anche a chi a suo giudizio sulla scorta delle notizie e della documentazione presentata risulti interessato al ricorso stesso, compreso in ogni caso il proprietario concedente.

Il pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile; in caso di mancato accordo, il pretore, sentito se del caso un consulente tecnico, se dichiara l'indissolubilità dell'azienda, ordina l'integrazione delle parti, quote, poteri della azienda ritenuti necessari al mantenimento dell'unità aziendale, nel possesso dell'impresa cooperativa e dichiara se del caso provvisoriamente decaduto il conduttore del potere aggregato dalla titolarità del rapporto contestato.

Integra nel possesso del richiedente avente diritto le scorte vive e morte di dotazione dell'azienda determinando provvisoriamente il pagamento nei termini e nelle modalità di cui alla presente legge; se competente procede alla trattazione della causa altrimenti rimette le parti avanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Art. 7.

In deroga alle vigenti norme fiscali nel procedimento giudiziario previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni genere.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Ai mezzadri, ai coloni nonchè agli altri lavoratori manuali della terra singoli o associati in cooperativa che intendono acquistare la quota parte del concedente delle scorte vive e morte dell'azienda, possono essere concessi mutui della durata di anni

cinque al tasso annuo di interessi del 10 per cento.

Limitatamente al primo anno di applicazione del diritto di trasformazione del contratto, ai mezzadri, ai coloni, ed agli altri lavoratori manuali della terra possono essere concessi altresì mutui della durata di anni tre al tasso annuo del 10 per cento per le necessità di avviamento dell'impresa.

Detti mutui saranno concessi dagli istituti di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la concessione dei mutui di cui ai commi precedenti è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sino al trasferimento dei compiti in materia alle Regioni, un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario.

Al fondo di rotazione di cui al precedente comma, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscriversi in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1977, lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1978, lire 3 miliardi per ciascuno degli anni successivi al 1978 fino al 1981.

Il fondo di rotazione è incrementato dalle quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposto dai mutuatari, nonchè dalle somme residue non utilizzate negli anni precedenti, dedotte le quote a compenso degli istituti di credito secondo il disposto dell'articolo 7 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e regolato dagli articoli 17 e seguenti della stessa legge.

Art. 9.

Il pagamento delle scorte è sospeso senza carico di interessi sino a che non sia disposta la concessione del mutuo e comunque non oltre la fine dell'anno agrario successivo alla trasformazione del contratto su domanda dell'interessato previa certificazione dell'avvenuta richiesta di mutuo.

Se il mezzadro o colono o la cooperativa non voglia o non possa avvalersi delle provvidenze previste dall'articolo 8 della presen-

te legge, il pagamento verrà corrisposto al proprietario concedente anche in forma rateale e comunque non oltre i primi cinque anni dalla trasformazione del contratto con un interesse non superiore al tasso legale.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 15 giugno 1977, norme intese a conservare ai mezzadri e ai coloni i diritti previdenziali ed assistenziali acquisiti, secondo i criteri di cui alle norme di attuazione dell'articolo 32 della legge 30 aprile 1969, n. 153, variato il criterio di ripartizione e versamento dei contributi.

Il Governo della Repubblica è pertanto delegato ad emanare norme di variazione alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, secondo il seguente criterio: estendere il concorso dello Stato ai contributi base, ed ai contributi integrativi posti a carico del concedente.

All'onere relativo si farà fronte con i fondi stanziati dal capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Le norme della presente legge si applicano anche nei rapporti contrattuali per i quali siano in corso giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione.

La domanda di trasformazione del rapporto contrattuale sospende i giudizi che vengono dichiarati estinti all'atto e per effetto della conversione contrattuale.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.